



23 Giugno 2017

A.P.E.

**LA DISCIPLINA DELLA RIDUZIONE
DEL REQUISITO CONTRIBUTIVO
DI ACCESSO
ALLA PENSIONE ANTICIPATA**

LEGGE II DICEMBRE 2016, N. 232

**CIRCOLARI INPS DEL 16/06/2017
N. 99 e 100**

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGI 11 dicembre 2016, n. 232.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Parte I

Sezione I

MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE
DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI

Art. 1.

Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali

***** OMISSIS *****

179. In via sperimentale, dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, è riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 del presente articolo, un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro

spettante da almeno tre mesi e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

d) sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell'indennità di cui al comma 181, all'interno delle professioni indicate nell'allegato C annesso alla presente legge che svolgono da almeno sei anni in via continuativa attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni.


180. La concessione dell'indennità di cui al comma 179 è subordinata alla cessazione dell'attività lavorativa e non spetta a coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto.

181. L'indennità di cui al comma 179 è erogata mensilmente su dodici mensilità nell'anno ed è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione. L'importo dell'indennità non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro e non è soggetto a rivalutazione.

182. L'indennità di cui al comma 179 del presente articolo non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con il trattamento di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nonché con l'indennizzo previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207.

183. Il beneficiario decade dal diritto all'indennità nel caso di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato. L'indennità è compatibile con la percezione dei redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000 euro annui e dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro annui.

184. Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che cessano l'attività lavorativa e richiedono l'indennità di cui al comma 179 del presente articolo i termini di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, iniziano a decorrere al compimento dell'età di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.



185. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 179 a 184, nel rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al comma 186, sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avuto particolare riguardo a:

a) la determinazione delle caratteristiche specifiche delle attività lavorative di cui al comma 179, lettera d);

b) le procedure per l'accertamento delle condizioni per l'accesso al beneficio di cui ai commi da 179 a 186 e la relativa documentazione da presentare a tali fini;

c) le disposizioni attuative di quanto previsto dai commi da 179 a 186, con particolare riferimento:

1) all'attività di monitoraggio e alla procedura di cui al comma 186 del presente articolo, da effettuare con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

2) alla disciplina del procedimento di accertamento anche in relazione alla documentazione da presentare per accedere al beneficio;

3) alle comunicazioni che l'ente previdenziale erogatore dell'indennità di cui al comma 179 fornisce all'interessato in esito alla presentazione della domanda di accesso al beneficio;

4) alla predisposizione dei criteri da seguire nell'espletamento dell'attività di verifica ispettiva da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché degli enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria;

5) alle modalità di utilizzo da parte dell'ente previdenziale delle informazioni relative alla dimensione, all'assetto organizzativo dell'azienda e alle tipologie di lavorazioni aziendali, anche come risultanti dall'analisi dei dati amministrativi in possesso degli enti previdenziali, ivi compresi quelli assicuratori nei confronti degli infortuni sul lavoro;


6) all'individuazione dei criteri di priorità di cui al comma 186;

7) alle forme e modalità di collaborazione tra enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, con particolare riferimento allo scambio di dati ed elementi conoscitivi in ordine alle tipologie di lavoratori interessati.

186. Il beneficio dell'indennità disciplinata ai sensi dei commi da 179 a 185 è riconosciuto a domanda nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 609 milioni di euro per l'anno 2018, di 647 milioni di euro per l'anno 2019, di 462 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per l'anno 2021, di 83 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno 2023. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo periodo del presente comma, la decorrenza dell'indennità è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti di cui al comma 180, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 185, e, a parità degli stessi, in

ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi all'indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.

*****OMISSIS*****



INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Pensioni

Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali

Direzione Centrale Sostegno alla non autosufficienza, invalidita' civile e altre prestazioni

Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi

Roma, 16/06/2017

*Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici*

Circolare n. 99

e, per conoscenza,

*Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

Allegati n.4

OGGETTO: disciplina della riduzione del requisito contributivo di accesso alla pensione anticipata di cui all'articolo 1, commi 199 – 205, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 – "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019".

SOMMARIO:

Premessa

1. Ambito di applicazione

1.1 Requisito contributivo

1.2 Requisiti soggettivi

2. Incumulabilità con redditi da lavoro

3. Incompatibilità con altre maggiorazioni contributive

4. Adeguamento alla speranza di vita

5. Domanda e monitoraggio del beneficio

5.1 Termini e modalità di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio

5.2 Documentazione da allegare alla domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio

5.3 Istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio- scambio dati con altri enti – richiesta verifiche ispettive

5.4 Criteri di monitoraggio e salvaguardia

5.5 Comunicazioni dell'Inps all'esito dell'istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni

di accesso al beneficio di riduzione del requisito pensionistico

5.6 Domanda di pensione

6. Modalità di trasmissione delle domande

7. Termini di pagamento delle indennità di fine servizio

Premessa

Sul Supplemento Ordinario n. 57 della Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21-12-2016 è stata pubblicata la legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" (allegato 1).

I commi da 199 a 205 dell'articolo 1 della legge in argomento disciplinano la riduzione del requisito contributivo di accesso al pensionamento anticipato, con effetto dal 1° maggio 2017, per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia, ed i superstiti per i lavoratori dipendenti e autonomi e delle forme di essa sostitutive ed esclusive, che si trovino in particolari condizioni dettate dalla norma.

Con successivo decreto legge del 24 aprile 2017, n. 50 (allegato 2) pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017 sono stati riconsiderati i contenuti dell'articolo 1, comma 199 lett. d) della medesima legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2017, n. 87 (allegato 3, di seguito, per brevità, denominato D.P.C.M.), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 2017, sono state adottate le modalità di attuazione delle disposizioni in argomento, nel rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al comma 203, che entrano in vigore il 17 giugno 2017.

Con la presente circolare, condivisa nel suo impianto dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono istruzioni in merito all'applicazione della disposizione in oggetto.

1. Ambito di applicazione

Il comma 199 della legge in argomento prevede che "a decorrere dal 1° maggio 2017, il requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo 24 per effetto degli adeguamenti applicati con decorrenza 2013 e 2016, è ridotto a 41 anni per i lavoratori di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età e che si trovano

in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, come ulteriormente specificate ai sensi del comma 202 del presente articolo”.

In base a tale disposizione, nonché sulla base di quanto prevede il D.P.C.M., con la decorrenza di legge ivi prevista, i requisiti per il pensionamento anticipato stabiliti con esclusivo riferimento all'anzianità contributiva prevista dall'articolo 24, comma 10 e adeguati sulla base dei rilevamenti periodici della speranza di vita (per il 2017 pari a 42 anni e dieci mesi per gli uomini e 41 anni e dieci mesi per le donne) sono ridotti a 41 anni in favore dei lavoratori c.d. "precoci" i quali:

- abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età;
- si trovino in una delle seguenti condizioni:
 1. stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi;
 2. assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge, la persona in unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
 3. hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, di grado almeno pari al 74 per cento;
 4. sono lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate all'allegato A annesso al D.P.C.M. (allegato E alla legge di bilancio 2017) che risultano svolgere o aver svolto in Italia, al momento del pensionamento, da almeno sei anni in via continuativa una o più attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo ovvero sono lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.

Considerato che la norma richiama i lavoratori di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335 rientrano nell'ambito applicativo:

- i lavoratori iscritti alle forme di previdenza dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa con anzianità contributiva inferiore a diciotto anni alla data del 31 dicembre 1995;
- i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui sopra che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni.

Si precisa che l'esercizio della facoltà di opzione di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335 non preclude l'applicabilità della disposizione in argomento.

1.1 Requisito contributivo

Al fine di usufruire del beneficio della riduzione del requisito contributivo per l'accesso anticipato al pensionamento, i lavoratori interessati devono avere almeno dodici mesi di contribuzione "per periodi di lavoro effettivo" prima del compimento dell'età di 19 anni.

Si precisa che, ai fini che qui interessano, per "contribuzione per periodi di lavoro effettivi" deve intendersi la contribuzione obbligatoria dovuta per i periodi di prestazione effettiva di lavoro espressa in mesi, settimane o giorni riferita all'anzianità contributiva utile per il diritto e la misura secondo le rispettive discipline vigenti presso le varie forme assicurative previdenziali.

Sono utili, a tale fine anche i periodi di lavoro all'estero riscattati ed i periodi riscattati per omissioni contributive.

Ai fini del riconoscimento dello status di lavoratore precoce, deve essere considerata la contribuzione per prestazione di lavoro effettiva accreditata anche in altri fondi pensionistici obbligatori diversi da quello in cui viene liquidata la pensione anticipata, fermo restando il conseguimento del requisito contributivo ridotto di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 232/2016 nella gestione in cui deve essere liquidato il trattamento pensionistico.

Si precisa, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del D.P.C.M., che coloro che si avvalgono della riduzione del requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10 del d.l. 201/2011 conv. in legge 214/2011 come rideterminato dai commi 199 - 205 della legge in argomento possono accedere al trattamento pensionistico anticipato anche con l'esercizio della facoltà di cumulo di cui all'articolo 1, comma 239 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 come modificata dall'articolo 1, commi da 195 a 198 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ricorrendone i relativi requisiti.

Si rinvia, per quanto non espressamente disciplinato, alle circolari dell'Istituto in materia di liquidazione della pensione in cumulo (circolare 6 agosto 2013, n. 120, messaggio del 25 novembre 2015 n. 7145, messaggio n. 1094/2016, circolare del 16 marzo 2017 n. 60).

Nei casi di liquidazione del trattamento anticipato, si ribadisce quanto già indicato nella circolare n. 35 del 14.3.2012, per cui ai fini del raggiungimento del requisito è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità disciplinata dalla previgente normativa.

Restano ferme le regole dei singoli ordinamenti delle gestioni interessate dalla disciplina in oggetto.

1.2 Requisiti soggettivi

Possono accedere al beneficio in oggetto gli assicurati che, al momento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato siano in possesso di una delle seguenti condizioni:

- *essere disoccupati a seguito di licenziamento individuale o collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale e aver esaurito da almeno tre mesi la prestazione per la disoccupazione loro spettante;*

Lo stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, va inteso come derivante da: licenziamento, anche collettivo; dimissioni per giusta causa; risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

L'interessato deve aver concluso da almeno tre mesi di fruire dell'intera prestazione per la disoccupazione spettante.

Lo status di disoccupazione potrà essere verificato tramite la consultazione della permanenza del richiedente nelle liste di disoccupazione presenti presso i centri per l'impiego.

Nelle ipotesi di disoccupati che al momento della domanda di riconoscimento delle condizioni, risultino beneficiari dell'assegno di disoccupazione ASDI, il diritto al trattamento pensionistico anticipato potrà essere esercitato al termine della percezione dell'ASDI.

Nei casi in cui la durata dell'ASDI sia inferiore ai tre mesi, resta ferma la necessità che siano trascorsi tre mesi dalla fruizione dell'intera prestazione di disoccupazione NASPI.

Per quanto riguarda gli operai agricoli, lo sfasamento temporale tra il periodo di disoccupazione ed il momento in cui viene corrisposta la relativa indennità, impone di computare il trimestre di cui all'articolo 2, comma 1 del D.P.C.M. a far data dal licenziamento o le dimissioni per giusta causa (verificati tramite le risultanze Unilav) se avvenuti nell'anno in cui è proposta la domanda di pensionamento o, se avvenuti in precedenza, dalla fine dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.

- *Assistere da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente che sia*

portatore di handicap grave;

L'assistenza si intende riferita al coniuge, alla persona in unione civile o a un parente di primo grado, convivente, con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Si precisa che, in relazione alla stessa persona con handicap in situazione di gravità è possibile concedere il beneficio ad uno solo dei soggetti che l'assistono.

- *essere invalido civile con riduzione della capacità lavorativa certificata pari o superiore al 74 per cento;*

- *essere lavoratori dipendenti che svolgano le seguenti professioni (allegato E alla legge di bilancio):*

A. operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici;

B. Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;

C. Conciatori di pelli e di pellicce;

D. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;

E. Conduttori di mezzi pesanti e camion;

F. Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;

G. Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;

H. Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido;

I. Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati;

L. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;

M Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti;

i quali svolgono, al momento del pensionamento, da almeno sei anni in via continuativa attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo;

L'articolo 53, comma 2, del decreto legge del 24 aprile 2017, n. 50 ha introdotto tale disposizione: *"Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 199, lettera d), della legge 11 dicembre 2016 n. 232, le attività lavorative di cui all'allegato E si considerano svolte in via continuativa quando nei sei anni precedenti il momento del pensionamento le medesime attività lavorative non hanno subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che le citate attività lavorative siano state svolte nel settimo anno precedente il pensionamento per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione".*

Tale norma chiarisce, con interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 199 legge n. 232/2016, che le attività lavorative si intendono svolte in via continuativa quando le medesime non abbiano subito interruzione nei sei anni precedenti il momento del pensionamento per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che le attività lavorative siano state svolte nel settimo anno precedente il pensionamento, per una durata almeno pari all'interruzione predetta.

Pertanto, lo svolgimento delle attività in via continuativa delle attività lavorative si intende realizzato:

- nel caso di svolgimento di attività lavorative faticose nei sei anni precedenti il momento del pensionamento;

• oppure

- nel caso in cui le stesse, nei sei anni precedenti la decorrenza del trattamento pensionistico, abbiano subito interruzioni non superiori complessivamente a dodici mesi. In tal caso la continuità è mantenuta a condizione che nel corso del settimo anno precedente il pensionamento vi sia stato svolgimento di attività gravose per una durata corrispondente a quella complessiva di interruzione.

Comportano l'interruzione della suddetta continuità i periodi di svolgimento di attività diverse da quelle gravose di cui sopra e i periodi di inoccupazione.

Il periodo di interruzione (di durata massima di 12 mesi) può essere frazionato o può collocarsi anche interamente nei 12 mesi antecedenti la decorrenza del trattamento pensionistico.

- ovvero lavoratori (c.d. "usuranti") che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 (v. par. 5.2 della presente circolare).

2. Incumulabilità con redditi da lavoro dipendente/autonomo

Il comma 204 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 prevede che *"a far data dalla sua decorrenza il trattamento pensionistico di cui al comma 199 del presente articolo non è cumulabile con redditi da lavoro, subordinato o autonomo, per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra l'anzianità contributiva di cui all'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e l'anzianità contributiva al momento del pensionamento"*.

Il D.P.C.M. attuativo delle disposizioni in argomento all'articolo 8, comma 2 ha stabilito che *"Qualora il titolare del trattamento pensionistico acquisito in virtù del beneficio pensionistico di cui all'articolo 2 percepisca per il medesimo periodo redditi da lavoro subordinato o autonomo, il trattamento pensionistico è sospeso dalla data di decorrenza fino a conclusione del periodo di tempo per il quale è previsto il divieto di cumulo e si fa luogo al recupero delle rate di pensione già erogate"*.

Pertanto, a far data dalla sua decorrenza la pensione liquidata ai sensi del predetto comma 199 non è cumulabile con redditi di lavoro, subordinato ed autonomo, prodotto in Italia e all'estero, per il periodo di anticipo rispetto ai requisiti vigenti per la generalità dei lavoratori.

Nel caso in cui il titolare di tale trattamento pensionistico percepisca, per tale periodo, redditi da lavoro autonomo o subordinato, il trattamento pensionistico è sospeso dalla data di decorrenza di quest'ultimo fino alla conclusione del sopra richiamato periodo di anticipo.

Tenuto conto del tenore letterale dell'articolo 8 del D.P.C.M., l'INPS procede al recupero integrale delle rate di pensione già erogate in tale periodo, ivi inclusa la tredicesima mensilità.

Al fine dell'applicazione della norma l'interessato deve comunicare tempestivamente all'Istituto i redditi da lavoro.

Per quanto riguarda l'individuazione del reddito da lavoro autonomo rilevante ai fini del divieto di cumulo, debbono essere presi in considerazione tutti i redditi comunque ricollegabili ad attività di lavoro svolte senza vincolo di subordinazione, indipendentemente dalle modalità di dichiarazione ai fini fiscali.

Si precisa in ogni caso che, ai fini del conseguimento della pensione anticipata è richiesto che il soggetto abbia cessato l'attività lavorativa. Per attività lavorativa deve intendersi attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato svolta in Italia o all'estero.

Infine si chiarisce che durante il periodo di sospensione del trattamento pensionistico il pensionato mantiene la titolarità del trattamento medesimo.

3. Incompatibilità con altre maggiorazioni contributive

Sulla base del comma 205 *"il beneficio di cui ai commi da 199 a 204 non è cumulabile con altre maggiorazioni previste per le attività di lavoro di cui al comma 199 del presente articolo, fermo restando quanto previsto all'articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388"*.

Continua, quindi, a trovare applicazione il riconoscimento, in favore dei lavoratori sordomuti e

degli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74%, ovvero ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensione di guerra, del beneficio di due mesi di contribuzione figurativa, fino al limite massimo di cinque anni, per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private o cooperative.

Resta esclusa, per le pensioni calcolate secondo il sistema contributivo a seguito di opzione ex articolo 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335 invece, l'applicazione dell'articolo 1, comma 7 della legge 8 agosto 1995, n. 335, che prevede la maggiorazione del 50% dei periodi di lavoro svolti prima del compimento dei diciotto anni di età.

4. Adeguamento alla speranza di vita

Il comma 200 prevede che *"al requisito contributivo ridotto di cui al comma 199 del presente articolo continuano ad applicarsi gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"*.

Si precisa che al requisito ridotto dei 41 anni si applica, a decorrere dal 1° gennaio 2019, il meccanismo di adeguamento alla speranza di vita.

Non trovano applicazione gli adeguamenti precedentemente stabiliti per decreto ministeriale.

5. Domanda e monitoraggio del beneficio

Le domande di pensione sono accolte entro il limite di spesa di 360 milioni di euro per l'anno 2017, di 550 milioni di euro per l'anno 2018, di 570 milioni di euro per l'anno 2019 e di 590 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

Al fine di consentire all'Istituto di monitorare annualmente il rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legge, gli assicurati aventi diritto alla riduzione del requisito per l'accesso al pensionamento anticipato devono presentare all'Inps una domanda per il riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio; l'Istituto attesta la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lett. da a) a d) del D.P.C.M., anche in via prospettica nonché la presenza di copertura finanziaria.

5.1 Termini e modalità di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio

La domanda per il riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio in materia di riduzione del requisito contributivo di accesso al pensionamento anticipato di cui alla presente circolare è presentata con le consuete modalità telematiche alla sede Inps di residenza, che ne rilascia ricevuta con annotazione della data e dell'ora di ricezione.

Le domande presentate in modalità diversa da quella telematica non potranno essere prese in considerazione.

La presentazione e definizione della domanda di accesso al beneficio pensionistico sono subordinate rispettivamente, alla presentazione ed all'esito dell'istruttoria della predetta domanda di riconoscimento delle condizioni.

In particolare al momento della predetta domanda devono sussistere i seguenti requisiti:

- Con riguardo alle condizioni di cui all'art. 1, comma 199, **lettera a)**, legge n. 232 del 2016, che:
 - il soggetto abbia lo stato di disoccupato (risultante dalle apposite liste esistenti presso i

Centri per l'impiego) o, se lavoratore agricolo, risulti non occupato sulla base delle risultanze Unilav;

- abbia concluso di fruire integralmente della prestazione di disoccupazione spettante.

Si precisa che la percezione dell'indennità di disoccupazione agricola corrisposta nel 2017 deve considerarsi ininfluente ai fini del beneficio trattandosi di prestazione riferita a eventi di disoccupazione relativi all'anno 2016;

- con riguardo alle condizioni di cui all'articolo 1, comma 199, **lettera b)**, che il richiedente assista e conviva da almeno 6 mesi con un soggetto affetto da handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 e con il quale sussista il tipo di relazione indicato dalla legge;
- con riguardo alle condizioni di cui all'articolo 1, comma 199, **lettera c)**, che il richiedente sia in possesso di una riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74% accertata dalle competenti commissioni mediche;
- con riguardo alle condizioni di cui all'articolo 1, comma 199, **lettera d)**, che il soggetto svolga o abbia svolto in via continuativa una o più delle attività lavorative "gravose" ammesse al beneficio (di cui all'allegato A del decreto) ovvero che svolga o abbia svolto mansioni particolarmente usuranti di cui all'art. 1, comma 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.

Al momento della domanda di riconoscimento delle condizioni, possono invece essere valutati in via prospettica, e comunque maturati entro la fine dell'anno in corso al momento della presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio:

- il requisito contributivo;
- i sei anni di svolgimento in via continuativa dell'attività gravosa di cui all'articolo 1, comma 199, lettera d), come modificato dall'articolo 53 del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50;
- il trimestre di inoccupazione successivo alla conclusione del periodo di percezione della prestazione di disoccupazione nonché il termine di fruizione dell'ASDI, secondo quanto previsto nel paragrafo 1.2;
- il requisito di almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa, ovvero di almeno la metà della vita lavorativa complessiva svolti come lavoratore che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 1, commi 1,2,3 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.

Contestualmente alla presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni o nelle more della relativa istruttoria i soggetti interessati, in possesso dei prescritti requisiti che non svolgano attività lavorativa ed in attesa del riconoscimento delle predette condizioni, possono presentare comunque domanda di accesso al beneficio (domanda di pensione).

In attesa dell'esito dell'istruttoria delle domande di riconoscimento delle condizioni, le domande di accesso al beneficio eventualmente presentate non devono essere respinte ma tenute in apposita evidenza.

I soggetti che si trovino o potrebbero venire a trovarsi, anche in via prospettica, nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lett. da a) a d) del decreto entro il 31.12.2017 devono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni esclusivamente in via telematica tramite i consueti canali istituzionali, entro il **15 luglio 2017**; quelli che vengono o possono trovarsi nelle predette condizioni nel corso degli anni successivi devono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni entro il **1° marzo** di ciascun anno.

Le domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio presentate per l'anno 2017 in data successiva al 15 luglio 2017 e al 1° marzo di ciascun anno, sempre che siano pervenute entro e non oltre il **30 novembre** di ciascun anno, potranno essere prese in considerazione dall'Istituto nell'anno di riferimento esclusivamente se residuino risorse finanziarie nei limiti dello stanziamento annuale, all'esito di un ulteriore monitoraggio che sarà effettuato con i criteri di cui all'articolo 11 del decreto, meglio precisati nel par. 5.4 della presente Circolare.

5.2 Documentazione da allegare alla domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio

L'interessato al beneficio in argomento deve presentare, unitamente alla domanda, dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m. e/o allegare alla domanda la documentazione attestante il proprio status circa la sussistenza, al momento della domanda o comunque il realizzarsi entro la fine dell'anno delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 4 del D.P.C.M. per il riconoscimento del beneficio.

- *Soggetto in stato di disoccupazione che versi in una delle condizione di cui alla lettera a) del comma 1, articolo 3 D.P.C.M.*

In questo caso l'interessato deve:

- se **licenziato**, allegare lettera di licenziamento e indicare quando ha terminato di godere della prestazione di disoccupazione;
- se **dimesso**, allegare la lettera di dimissioni per giusta causa e indicare quando ha terminato di godere della prestazione di disoccupazione;
- se **cessato per risoluzione consensuale**, allegare il verbale di accordo stipulato ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e indicare quando ha terminato di godere della prestazione di disoccupazione;
- se **operaio agricolo**, deve allegare la documentazione probatoria richiamata nei precedenti punti, a seconda della fattispecie in cui rientra, e deve indicare da quanto tempo ha cessato il rapporto di lavoro

- *soggetto che assiste portatore di handicap grave di cui alla lettera b) dell'articolo 3, comma 1 D.P.C.M.*

In tale caso, il richiedente deve compilare nel modello di domanda un'autodichiarazione in cui afferma di assistere, precisando da quale data presta assistenza, uno dei soggetti indicati dal decreto (coniuge, persona con la stessa legata da unione civile, parente di primo grado) e di convivere, precisando da quale data, con il medesimo portatore di handicap, riportare i dati anagrafici dell'assistito ed allegare il verbale rilasciato dalla commissione medica attestante l'handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.

- *Soggetto di cui alla lettera c) dell'articolo 3, comma 1 del D.P.C.M.*

Il richiedente deve riportare gli estremi del verbale rilasciato dalle commissioni sanitarie competenti in materia di accertamento dell'invalidità civile, nonché allegare il relativo verbale.

- *Soggetti che svolgano attività gravose da almeno sei anni, in via continuativa di cui all'Allegato E alla legge 232/2016 (articolo 3, comma 1 lett. d) del D.P.C.M.)*

Con riguardo alle condizioni di cui alla lettera d), - svolgimento in via continuativa di una o più delle attività lavorative "gravose" ammesse a beneficio - il richiedente deve, in primo luogo,

farsi rilasciare un'attestazione del datore di lavoro redatta su un apposito modello predisposto dall'INPS reperibile on line sul sito www.inps.it nella sezione "tutti i moduli" – Assicurato/pensionato e differenziato a seconda che il soggetto sia un lavoratore dipendente del settore privato, del settore pubblico (codice AP116) o un lavoratore domestico (codice AP117).

Nella suddetta dichiarazione il datore di lavoro (azienda/Pubblica amministrazione/ privato) deve attestare i periodi di lavoro prestato dal richiedente il beneficio, alle sue dipendenze, il contratto collettivo applicato, le mansioni svolte ed il livello di inquadramento attribuito, nonché, con riferimento alle attività lavorative di cui all'allegato A, lettere da a) a e), g) e da i) a m), l'applicazione da parte dell'azienda delle voci di tariffa INAIL con un tasso medio non inferiore al 17 per mille, ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale di concerto col Ministero del Tesoro e del Bilancio e della programmazione economica del 12 dicembre 2000

I dati rilasciati dal datore di lavoro nella suddetta dichiarazione dovranno, poi, essere riportati dal richiedente nella domanda telematica di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio.

Il richiedente dovrà, in ogni caso, allegare alla domanda:

- il contratto di lavoro o una busta paga;
- la dichiarazione del datore di lavoro.

Si chiarisce, in proposito che, ove il soggetto abbia svolto nel tempo una o più attività tra quelle indicate nell'allegato A del decreto, presso diversi datori di lavoro, dovrà produrre un'attestazione per ogni datore di lavoro coinvolto nonché i relativi contratti di lavoro o buste paga. I periodi così attestati verranno tutti valutati ai fini della sussistenza dei 6 anni continuativi.

- *Soggetti (c.d. "usuranti") che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3 del d. Lgs. 21 aprile 2011, n. 67 (articolo 3, comma 1 lett. d) del D.P.C.M.)*

In tale caso, l'interessato deve dichiarare:

- 1) di aver svolto attività di lavoro dipendente indicando una o più tra le seguenti tipologie:
 - lavoratore impegnato in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 67/2011;
 - lavoratore notturno come definito all'articolo 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 67/2011;
 - lavoratori addetti alla c.d. linea catena di cui all'articolo 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 67/2011
 - conducente di veicoli di capienza non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo di cui all'articolo 1, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 67/2011.

A tale fine, deve allegare alla domanda la documentazione meglio specificata nella Tabella A allegata al Decreto del Ministero del Lavoro 20 settembre 2011;

- 2) di aver svolto una o più delle attività lavorative sopra richiamate, con l'indicazione dell'esatto arco temporale, per un periodo di tempo pari:
 - ad almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa, ovvero
 - ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva.

Ai fini del computo di tali periodi si tiene conto dell'effettivo svolgimento di attività lavorativa da parte dell'interessato nelle predette attività, inclusi i periodi di contribuzione obbligatoria integrati da accrediti figurativi.

Sono esclusi i periodi di mancato svolgimento di attività lavorativa e quelli totalmente coperti da contribuzione figurativa.

Si fa rinvio a quanto contenuto nella Circolare n. 90 del 24 maggio 2017.

5.3 Istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio - scambio dati con altri enti – richiesta verifiche ispettive

L'Inps procede ad istruire le domande presentate sulla base dei dati disponibili negli archivi dell'Istituto al momento della domanda, delle dichiarazioni pervenute dagli interessati in sostituzione di atti notori ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della relativa documentazione allegata.

Gli accertamenti sulla sussistenza in capo ai richiedenti il beneficio ed ai titolari di pensione delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 1 lettere da a) a d), nonché le verifiche ispettive sono effettuate dalla sede territoriale INPS scambiando informazioni con gli altri enti e con il Ministero del lavoro (articolo 10 del decreto) soprattutto con riferimento all'accertamento dello svolgimento delle attività gravose di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto.

A tal fine, con protocollo (allegato 4), predisposto congiuntamente da Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, INPS, INAIL, ANPAL ed INL sono state individuate: a) le modalità con cui effettuare lo scambio di dati; b) le modalità attraverso le quali effettuare un riscontro delle dichiarazioni rese dal richiedente e dal datore di lavoro; c) i casi in cui l'INPS può avvalersi dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

5.4 Criteri di monitoraggio e salvaguardia

Il monitoraggio, ai fini della individuazione di eventuali scostamenti rispetto alle risorse finanziarie annualmente disponibili per legge, è effettuato dall'INPS, sulla base della data di raggiungimento del requisito per l'accesso al trattamento pensionistico con il requisito ridotto di cui all'articolo 2 del D.P.C.M. e, a parità di requisito, della data di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio.

Le domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio presentate in data successiva al **15 luglio 2017**, per l'anno 2017, **ed al 1° marzo** di ciascun anno, negli anni successivi, purchè pervenute entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno sono ammesse al beneficio successivamente alle domande presentate nei termini suddetti.

Qualora l'onere finanziario, accertato anche in via prospettica, sia superiore allo stanziamento previsto, l'INPS provvede, con i medesimi criteri di cui sopra, all'individuazione dei soggetti esclusi dal beneficio nell'anno di riferimento e al conseguente posticipo della decorrenza del trattamento pensionistico.

Qualora dall'attività di monitoraggio residuino le risorse finanziarie, l'INPS provvede ad effettuare nell'anno un ulteriore monitoraggio sulle domande presentate successivamente alle date del 15 luglio 2017, per l'anno 2017 e al 1° marzo di ciascun anno e con riferimento alle quali siano riconosciute le condizioni di accesso al beneficio.

Anche il predetto monitoraggio è svolto in base alla data di raggiungimento del requisito per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato con il requisito ridotto di cui all'articolo 2 del D.P.C.M. e, a parità di requisito, alla data di presentazione della domanda di certificazione.

All'espletamento delle attività di monitoraggio si provvede attraverso indizione, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di apposita conferenza di servizi di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 da concludersi entro il 31 marzo dell'anno seguente a quello di presentazione delle domande.

5.5 Comunicazioni dell'Inps all'esito dell'istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio di riduzione del requisito pensionistico

Entro il **15 ottobre** dell'anno 2017 ed entro il **30 giugno** di ciascun anno successivo l'Inps comunica all'interessato l'esito dell'istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio.

I possibili esiti sono i seguenti:

- a) riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio, con indicazione della prima decorrenza utile, qualora a tale ultima data sia confermata la sussistenza delle condizioni e sia verificata la relativa copertura finanziaria in esito al monitoraggio;
- b) riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio, con differimento della decorrenza del trattamento pensionistico in ragione dell'insufficiente copertura finanziaria;
- c) il rigetto della domanda qualora non sia accertato il possesso dei requisiti e condizioni.

Analoga comunicazione, ove residuino risorse finanziarie, viene effettuata il 31 dicembre di ciascun anno per le domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio presentate oltre il 15 luglio 2017 e il **1° marzo** di ciascun anno ma non successive al 30 novembre dell'anno di riferimento.

In caso di provvedimento di rigetto è possibile presentare richiesta di riesame entro trenta giorni dalla ricezione del relativo provvedimento.

5.6 Domanda di pensione

La domanda di pensione (accesso al beneficio di cui all'articolo 1, commi 199 – 205 della legge 11 dicembre 2016, n. 232) è presentata, con modalità telematica, all'INPS ed il relativo trattamento è corrisposto, al ricorrere di tutti i requisiti e le condizioni previsti, compresa la cessazione dell'attività lavorativa, oltrechè all'esito del positivo riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Nella predetta domanda l'interessato dovrà rendere delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in cui conferma il permanere dei requisiti e delle condizioni per l'accesso al beneficio, se gli stessi erano già presenti al momento della domanda di riconoscimento, oppure l'avvenuto perfezionamento degli stessi qualora siano stati valutati in via prospettica.

Il trattamento pensionistico in parola decorre, ricorrendone i requisiti, dal mese successivo alla presentazione della domanda.

Qualora si tratti di un iscritto alla gestione esclusiva la pensione decorre dal giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro; nel caso di domanda di pensione in cumulo la decorrenza sarà dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Resta inteso che, in conformità alla normativa vigente, la decorrenza del trattamento pensionistico potrà essere riconosciuta ove il soggetto abbia cessato l'attività lavorativa dipendente alla suddetta data.

Come sopra precisato (par. 5.1), relativamente alla gestione delle domande di pensione già presentate o che dovessero essere presentate in attesa dell'esito dell'istruttoria delle domande di riconoscimento delle condizioni, le Sedi non devono adottare provvedimenti di reiezione, ma tenere le domande in apposita evidenza al fine di provvedere alla liquidazione del trattamento pensionistico in base alle stesse nel caso in cui, in presenza di tutti i requisiti di legge, il soggetto risulti beneficiario delle disposizioni in parola.

Contestualmente alla domanda di presentazione della domanda di riconoscimento delle

condizioni o nelle more dell'istruttoria i soggetti interessati, in possesso dei prescritti requisiti che non svolgano attività lavorativa ed in attesa del riconoscimento delle predette condizioni, possono presentare comunque domanda di accesso al beneficio (domanda di pensione).

In fase di prima applicazione del D.P.C.M. e per le sole domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio presentate entro il 30 novembre 2017, in deroga alle disposizioni previste al comma 2 dell'articolo 7 D.P.C.M., come sopra illustrate, la pensione sarà corrisposta con decorrenza dalla data di maturazione delle condizioni e, comunque, non precedente al 1° maggio 2017.

6. Modalità di trasmissione delle domande

Le domande sia di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio pensionistico sia di accesso al beneficio, devono essere presentate in modalità telematica.

Come già chiarito al par. 5.1, le domande presentate in modalità diversa da quella telematica non potranno essere prese in considerazione.

Il cittadino può rivolgersi a un patronato che come di consueto offre gratuitamente la sua assistenza, oppure può compilare direttamente la domanda, selezionandola fra quelle messe a disposizione fra i servizi online sul sito www.inps.it.

Si rammenta a tal fine che è necessario essere in possesso delle credenziali di accesso: PIN INPS, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

La procedura telematica per la trasmissione delle domande è stata aggiornata con i nuovi prodotti WebDom creati per l'invio della domanda di verifica del requisito e per la domanda di pensione anticipata:

"Verifica del requisito per l'accesso alla pensione anticipata – lavoratori precoci

Gruppo: 0007 – Certificazione
Sottogruppo: 0062 – Diritto a Pensione
Tipo: 0051 – Lavoratori Precoci

"Pensione Anticipata – Lavoratori Precoci legge 232/2016 "

Gruppo: 0001 – Anzianità/Vecchiaia
Sottogruppo: 0001 – Pensione di anzianità
Tipo: 0051 – Lavoratori Precoci

La procedura guida il cittadino alle compilazioni delle dichiarazioni in funzione della tipologia di lavoratore selezionata.

Al termine della procedura d'invio viene rilasciata all'utente una ricevuta di presentazione della domanda recante un numero di protocollo, la data e l'orario esatto di ricevimento.

7. Termini di pagamento delle indennità di fine servizio

Il comma 201 dell'art. 1 della legge n. 232/2016 prevede una particolare decorrenza dei termini di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate spettanti al personale dipendente dalle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché a quello dipendente dagli enti pubblici di ricerca, che è in possesso dei requisiti giuridici indicati al comma 199 della legge medesima ed illustrati in questa circolare.

Per tale personale, che cessa dal servizio per dimissioni, la decorrenza del termine di pagamento applicabile al relativo trattamento di fine servizio o di fine rapporto è stata differita

dalla norma in esame alla data di raggiungimento, da parte dell'interessato, del "momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione" dell'indennità di fine servizio comunque denominata, "secondo le disposizioni dell'art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201".

In altre parole, il termine di pagamento inizia a decorrere non dalla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente, ma dal raggiungimento dell'anzianità contributiva o dell'età anagrafica previsti dall'art. 24, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.

In tali fattispecie, pertanto, l'indennità di fine servizio verrà corrisposta agli aventi diritto non prima di ventiquattro, ovvero di dodici mesi, ed entro i successivi novanta giorni, decorrenti dal raggiungimento del primo requisito pensionistico utile previsto dal vigente ordinamento.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. (GU Serie Generale n.297 del 21-12-2016 - Suppl. Ordinario n. 57)

199. A decorrere dal 1° maggio 2017, il requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.

201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo 24 per effetto degli adeguamenti applicati con decorrenza 2013 e 2016, e' ridotto a 41 anni per i lavoratori di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di eta' e che si trovano in una delle seguenti condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, come ulteriormente specificate ai sensi del comma 202 del presente articolo:

a) sono in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi;

b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c) hanno una riduzione della capacita' lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidita' civile, superiore o uguale al 74 per cento;

d) sono lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate all'allegato E annesso alla presente legge che svolgono, al momento del pensionamento, da almeno sei anni in via continuativa attivita' lavorative per le quali e' richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo ovvero sono lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.

200. Al requisito contributivo ridotto di cui al comma 199 del presente articolo continuano ad applicarsi gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

201. Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' per il personale degli enti pubblici di ricerca, che soddisfano i requisiti di cui al comma 199 del presente articolo, le indennita' di fine servizio comunque denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse secondo le disposizioni dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.

202. Le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi da 199 a 205 del presente articolo, nel rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al comma 203, sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avuto particolare riguardo:

a) alla determinazione delle caratteristiche specifiche delle attività lavorative di cui al comma 199, lettera d);

b) alle procedure per l'accertamento delle condizioni per l'accesso al beneficio di cui ai commi da 199 a 205 e alla relativa documentazione da presentare a tali fini;

c) all'attività di monitoraggio e alla procedura di cui al comma 203 del presente articolo, da effettuare con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

d) alle comunicazioni che l'ente previdenziale erogatore del trattamento pensionistico fornisce all'interessato in esito alla presentazione della domanda di accesso al beneficio;

e) alla predisposizione dei criteri da seguire nello svolgimento dell'attività di verifica ispettiva da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché degli enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria;

f) alle modalità di utilizzo da parte dell'ente previdenziale delle informazioni relative alla dimensione, all'assetto organizzativo dell'azienda e alle tipologie di lavorazioni aziendali, anche come risultanti dall'analisi dei dati amministrativi in possesso degli enti previdenziali, ivi compresi quelli assicuratori nei confronti degli infortuni sul lavoro;

g) all'individuazione dei criteri di priorità di cui al comma 203;

h) alle forme e modalità di collaborazione tra enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, con particolare riferimento allo scambio di dati ed elementi conoscitivi in ordine alle tipologie di lavoratori interessati.

203. Il beneficio dell'anticipo del pensionamento ai sensi dei commi da 199 a 202 è riconosciuto a domanda nel limite di 360 milioni di euro per l'anno 2017, di 550 milioni di euro per l'anno 2018, di 570 milioni di euro per l'anno 2019 e di 590 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo periodo del presente comma, la decorrenza dei trattamenti è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti agevolati di cui al comma 199, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 202, e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.

204. A far data dalla sua decorrenza il trattamento pensionistico di cui al comma 199 del presente articolo non è cumulabile con redditi da lavoro, subordinato o autonomo, per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra l'anzianità contributiva di cui all'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e l'anzianità contributiva al momento del pensionamento.

205. Il beneficio di cui ai commi da 199 a 204 non è cumulabile con altre maggiorazioni previste per le attività di lavoro di cui al comma 199 del presente articolo, fermo restando quanto previsto all'articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

ALLEGATO E

(Articolo 1, comma 199, lettera d))

- A. Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici
- B. Conduuttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
- C. Conciatori di pelli e di pellicce
- D. Conduuttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
- E. Conduuttori di mezzi pesanti e camion
- F. Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni
- G. Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza
- H. Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido
- I. Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati
- L. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
- M. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti

Allegato 2

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2017, n. 50

Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. (17G00063) (GU Serie Generale n.95 del 24-4-2017 - Suppl. Ordinario n. 20)

Art. 53

2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 199, lettera d), della legge 11 dicembre 2016 n. 232, le attività lavorative di cui all'allegato E si considerano svolte in via continuativa quando nei sei anni precedenti il momento del pensionamento le medesime attività lavorative non hanno subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che le citate attività lavorative siano state svolte nel settimo anno precedente il pensionamento per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione.

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Pensioni

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali

Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti

Direzione Centrale Sostegno alla non autosufficienza, invalidita' civile e altre prestazioni

Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi

Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali

Coordinamento Generale Legale

Roma, 16/06/2017

*Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici*

Circolare n. 100

e, per conoscenza,

*Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

Allegati n.4

OGGETTO: **Indennità di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232 dell' 11 dicembre 2016 (Legge di Bilancio 2017) per soggetti in particolari condizioni (c.d. APE SOCIALE). DPCM n . 88 del 23 maggio 2017. Prime istruzioni**

SOMMARIO:

1. *Premessa.*
2. *Soggetti beneficiari. Requisiti e condizioni.*
 - 2.1 *Valutazione del requisito contributivo minimo per l'accesso all'APE sociale.*
 3. *Cause di esclusione e di incompatibilità.*
 4. *Cause di decadenza dall'indennità APE sociale e rapporti con lo svolgimento di attività di lavoro.*
 5. *Domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale. Requisiti da verificare.*
 - 5.1 *Modalità e termini di presentazione domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all' APE sociale.*
 - 5.2 *Documentazione da allegare alla domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio.*
 - 5.3 *Istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio-scambio dati con altri enti-richiesta verifiche ispettive.*
 - 5.4 *Criteri di monitoraggio e gestione clausola di salvaguardia.*
 - 5.5 *Comunicazioni dell' INPS all'esito dell'istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all' APE sociale.*
 6. *Domanda di accesso al beneficio. Decorrenza, importo e modalità di erogazione del trattamento.*
 7. *Modalità di trasmissione delle domande.*
 8. *Cessazione e revoca del beneficio.*
 9. *Recupero Indebiti. Applicazione disciplina articolo 2033 c.c.*
 10. *Riesame dei provvedimenti di annullamento, rigetto e revoca.*
 11. *Termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto dei dipendenti pubblici che abbiano richiesto l'indennità.*
 12. *Regime fiscale.*
 13. *Istruzioni contabili.*

1. Premessa

Sul supplemento della Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016 è stata pubblicata la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019).

L'articolo 1 della predetta Legge di Bilancio 2017, ai commi da 179 a 186 (*all. 1*), ha previsto in via sperimentale - dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018 - per determinate categorie di soggetti che si trovino in particolari condizioni, la possibilità di beneficiare, a domanda, ed in presenza di determinati requisiti anagrafici e contributivi, di un'indennità(c.d. APE Sociale)fino al compimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011.

L'articolo 53 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 ha fornito un'interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 179, lettera d), della legge di Bilancio (*all. 2*).

Con successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2017, n. 88 (allegato 3, di seguito, per brevità, denominato decreto), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.138 del 16 giugno 2017, sono state adottate le modalità di attuazione delle disposizioni in esame, che entrano in vigore il 17 giugno 2017.

Con la presente circolare, condivisa nel suo impianto generale dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si forniscono istruzioni in merito all'applicazione dell'istituto in oggetto.

2. Soggetti beneficiari - Requisiti e condizioni (art. 2 del decreto)

Possono beneficiare dell'APE sociale i residenti in Italia iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi nonché alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 che, alla data di accesso al trattamento, siano in possesso dei seguenti *requisiti*:

a) abbiano compiuto *almeno 63 anni di età*;

b) si trovino in una delle seguenti condizioni:

- *—siano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 ed abbiano concluso, da almeno tre mesi, di godere della prestazione per la disoccupazione loro spettante. In tutte le suddette ipotesi i soggetti richiedenti devono essere in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni.*

Lo status di disoccupazione potrà essere verificato tramite la consultazione della permanenza del richiedente nelle liste di disoccupazione presenti presso i centri per l'impiego.

Si precisa che per i lavoratori che, al termine della percezione della Naspi, abbiano beneficiato dell'assegno di disoccupazione ASDI, il diritto alla percezione dell'APE sociale potrà essere esercitato al termine della percezione dell'ASDI.

Nei casi in cui la durata dell'ASDI sia inferiore ai tre mesi, resta ferma la necessità che siano trascorsi tre mesi dalla fruizione dell'intera prestazione di disoccupazione NASPI.

Per quanto riguarda gli operai agricoli, lo sfasamento temporale tra il periodo di disoccupazione ed il momento in cui viene corrisposta la relativa indennità, impone di computare il trimestre di cui all'articolo 2, comma 1 del D.P.C.M. a far data dal licenziamento o le dimissioni per giusta causa (verificati tramite le risultanze Unilav) se avvenuti nell'anno in cui è proposta la domanda di APE Sociale o, se avvenuti in precedenza, dalla fine dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda

- *assistano da almeno sei mesi il coniuge, l'unito civilmente, un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni. In relazione alla stessa persona con handicap in situazione di gravità è possibile concedere l'APE sociale ad uno solo dei soggetti che l'assistono;*
- *abbiano una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invaldità civile e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;*
- *siano lavoratori dipendenti che, al momento della decorrenza dell'APE sociale, risultino svolgere o aver svolto in Italia, da almeno sei anni, in via continuativa, una o più delle attività lavorative elencate nell'allegato A annesso al decreto e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni;*

Ai sensi dell'articolo 53 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, le attività lavorative di cui all'allegato C della legge di Bilancio 2017 (all. A del decreto) "si considerano svolte in via continuativa quando nei sei anni precedenti il momento di decorrenza dell'indennità, le medesime attività lavorative non hanno subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che le citate attività lavorative siano state svolte nel settimo anno precedente la predetta decorrenza per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione".

Pertanto, lo svolgimento in via continuativa delle attività lavorative di cui all'allegato C della legge di Bilancio 2017 si intende realizzato:

- nel caso in cui le stesse siano state svolte, senza interruzioni, nei sei anni precedenti la decorrenza dell'APE sociale;

- oppure

- nel caso in cui le stesse, nei sei anni precedenti la decorrenza dell'Ape sociale, abbiano subito interruzioni non superiori complessivamente a dodici mesi. In tal caso la continuità è mantenuta a condizione che nel corso del settimo anno precedente la decorrenza dell'APE sociale vi sia stato svolgimento di attività gravose per una durata corrispondente a quella complessiva di interruzione.

Comportano l'interruzione della suddetta continuità i periodi di svolgimento di attività diverse da quelle gravose di cui sopra e i periodi di inoccupazione.

Il periodo di interruzione (di durata massima di 12 mesi) può essere frazionato o può collocarsi anche interamente nei 12 mesi antecedenti la decorrenza dell'indennità.

La concessione dell'indennità è, altresì, subordinata alla residenza in Italia ed alla condizione che il soggetto abbia *cessato l'attività lavorativa* (art. 2, comma 1, del decreto). Per attività lavorativa deve intendersi attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato svolta in Italia o all'estero.

2.1 Valutazione del requisito contributivo minimo per l'accesso all'APE sociale.

Ai fini del perfezionamento dell'anzianità contributiva minima (dei 30/36 anni) richiesta per l'accesso al beneficio si tiene conto di tutta la contribuzione versata o accreditata, a qualsiasi titolo, nella o nelle gestioni rientranti nell'ambito di applicazione della norma. I periodi contributivi coincidenti sono valutati, a tal fine, una sola volta (articolo 2, comma 2, del decreto).

Il suddetto requisito contributivo non può essere perfezionato totalizzando i periodi assicurativi italiani con quelli esteri, maturati in Paesi UE, Svizzera, SEE o extracomunitari convenzionati con l'Italia.

Tenuto conto che l'APE sociale non costituisce un trattamento pensionistico, non rilevano ai fini del raggiungimento del requisito contributivo minimo dei 30/36 anni eventuali maggiorazioni di cui il soggetto richiedente potrebbe beneficiare all'atto del pensionamento.

3. Cause di esclusione e di incompatibilità (art. 2, comma 1 e art. 8, comma 3 del decreto)

Non possono conseguire l'APE sociale i titolari di un trattamento pensionistico diretto conseguito in Italia o all'estero.

Inoltre, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto l'indennità è incompatibile con:

- 1) i trattamenti a sostegno del reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria;

- 2) il trattamento di cui all'art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (cd. ASDI);
- 3) l'indennizzo previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 (c.d. indennizzo per cessazione di attività commerciale).

Il ricorrere di una qualsiasi delle ipotesi sopra riportate, alla data di accesso al trattamento, impedisce la concessione del beneficio.

Nelle ipotesi in cui, invece, il percettore di APE sociale venga a trovarsi nella condizioni di poter richiedere un trattamento di sostegno al reddito connesso allo stato di disoccupazione e presenti domanda per il relativo trattamento, quest'ultima sarà rigettata in ragione della predetta incompatibilità dell'APE sociale con le prestazioni a sostegno del reddito.

Fa eccezione il caso in cui il percettore di APE sociale presenti domanda di indennità di disoccupazione agricola per periodi di disoccupazione antecedenti alla decorrenza dell'APE sociale, in considerazione che l'indennità di disoccupazione è richiesta ed erogata l'anno successivo a quello in cui si sono verificati gli eventi di occupazione e disoccupazione.

In questa ipotesi, salvaguardando il mantenimento delle condizioni che hanno consentito l'accesso all'APE sociale nell'anno precedente, l'indennità di disoccupazione agricola può essere erogata nei limiti normativamente previsti di capienza annua di 365 giorni.

In particolare, il requisito, consistente nell'aver concluso da tre mesi la percezione del trattamento di disoccupazione agricola, verrà preservato - in fase di calcolo dell'indennità di disoccupazione agricola nell'anno successivo - considerando non indennizzabili i tre mesi antecedenti alla decorrenza dell'APE sociale.

4. Cause di decadenza dall'indennità di APE sociale e rapporti con lo svolgimento di attività lavorativa (art. 8, commi 1 e 2, del decreto)

Ove in corso di fruizione dell'APE sociale il beneficiario divenga titolare di pensione anticipata o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all'età per la vecchiaia di cui all'art. 24, comma 6, del d.l. n. 201 del 2011, il medesimo decade dal diritto all'indennità dalla data di decorrenza della pensione (art. 8, comma 2, del decreto).

Non determina decadenza, invece, la percezione di una pensione indiretta o di invalidità civile. La decadenza dal beneficio si verifica anche nell'ipotesi in cui durante il periodo di percezione dell'indennità, venga meno la residenza in Italia.

Al fine di consentire all'Inps la tempestiva revoca del relativo trattamento, il percettore di APE sociale è tenuto a dare comunicazione all'Istituto della causa di decadenza entro 5 giorni dal verificarsi della stessa.

Decorso tale termine, sul recupero dell'indebito, sarà dovuta anche la corresponsione degli interessi legali come chiarito al par. 9 della presente circolare.

Il beneficiario dell'APE sociale può svolgere un'attività lavorativa, in Italia o all'estero, durante il godimento dell'indennità purché i redditi da lavoro dipendente o da collaborazione coordinata e continuativa percepiti nell'anno non superino l'importo di 8.000,00 euro lordi annui e quelli derivanti da lavoro autonomo non superino i 4.800,00 euro lordi annui.

I predetti limiti reddituali sono considerati al lordo delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal lavoratore (art. 8, comma 1 del decreto).

La nozione di redditi da lavoro dipendente, da collaborazione coordinata e continuativa e da lavoro autonomo è quella risultante dalla normativa fiscale di cui agli artt. 49 e ss. del TUIR.

Ai fini della verifica del superamento del limite reddituale annuo previsto dalla legge, rilevano esclusivamente i redditi riferiti ad attività lavorativa svolta successivamente alla data di decorrenza dell'indennità.

Pertanto, nei casi in cui l'APE sociale venga erogata, ad esempio, con decorrenza 1° novembre 2017, ai fini della verifica dei predetti limiti reddituali di 8.000 o 4.800 euro lordi annui, andranno presi in considerazione i redditi da lavoro riferiti ad attività lavorativa svolta dal 1° novembre al 31 dicembre 2017.

Nelle ipotesi di superamento del limite annuo così determinato, il soggetto decade dall'APE sociale e l'indennità percepita nel corso dell'anno in cui il superamento si è verificato diviene indebita e la sede procede al relativo recupero.

I percettori di APE sociale sono tenuti a comunicare all'Inps l'avvenuto superamento dei predetti limiti reddituali entro 5 giorni dal verificarsi dello stesso.

Decorso tale termine, con il recupero dell'indebitato, sarà dovuta la corresponsione degli interessi legali come chiarito al par. 9 della presente circolare.

Nelle ipotesi in cui, successivamente all'erogazione dell'APE sociale, i relativi percettori inizino un'attività lavorativa da cui possano derivare, in via presuntiva, dei redditi superiori ai limiti di legge, gli stessi sono tenuti a comunicarlo entro 30 giorni dall'inizio dell'attività lavorativa. In tal caso la sede provvede alla revoca del trattamento dall'inizio dell'anno in cui si prevede di superare i limiti reddituali ed al recupero dei relativi indebiti.

5. Domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale (art. 4 del decreto). Requisiti da verificare da parte delle sedi.

L'APE sociale è riconosciuta entro i limiti annuali di spesa di cui al comma 186 della legge n. 232 del 2016.

Pertanto, le domande di APE sociale sono accolte entro il limite di spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 609 milioni di euro per l'anno 2018, di 647 milioni di euro per l'anno 2019, di 462 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per l'anno 2021, 83 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno 2023 (art. 1 e 7, comma 4, del decreto).

Al fine di consentire all'Istituto di monitorare annualmente il rispetto dei predetti limiti di spesa gli assicurati interessati all'APE sociale devono, preliminarmente alla domanda di accesso al beneficio, presentare alla sede Inps territorialmente competente una domanda (*c.d. domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio*) con la quale l'Inps attesta la sussistenza, anche in via prospettica, delle condizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere da a) a d), del decreto, nonché la presenza di copertura finanziaria.

In particolare, al momento della predetta domanda devono sussistere i seguenti requisiti:

Con riguardo alle condizioni di cui all'art. 2, comma 1, **lettera a)**, del decreto, che:

- il soggetto abbia lo stato di disoccupato (risultante dalle apposite liste esistenti presso i Centri per l'impiego) o, se lavoratore agricolo, risulti non occupato sulla base delle risultanze Unilav;
- abbia concluso di fruire integralmente della prestazione di disoccupazione spettante.

Si precisa che la percezione dell'indennità di disoccupazione agricola corrisposta nel 2017 deve considerarsi ininfluenza ai fini dell'APE sociale trattandosi di prestazione riferita a eventi di disoccupazione relativi all'anno 2016.

Con riguardo alle condizioni di cui all'art. 2, comma 1, **lettera b)**, del decreto, che il richiedente assista e conviva da almeno 6 mesi con un soggetto affetto da handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 e con il quale sussista il tipo di relazione indicato dalla legge;

Con riguardo alle condizioni di cui all'art. 2, comma 1, **lettera c)**, del decreto, che il richiedente sia in possesso di una riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74% accertata dalle competenti commissioni mediche;

Con riguardo alle condizioni di cui all'art. 2, comma 1, **lettera d)**, del decreto, che il soggetto svolga o abbia svolto in via continuativa una o più delle attività lavorative ammesse al beneficio (di cui all'all. A del decreto).

Possono, invece, essere valutati in via prospettica, purchè si perfezionino entro la fine dell'anno di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni, i seguenti requisiti:

- il requisito anagrafico dei 63 anni;
- l'anzianità contributiva dei 30 e dei 36 anni;
- i 6 anni di svolgimento in via continuativa dell'attività gravosa di cui all'art. 1, comma 179, lettera d), come meglio esplicitato dall'articolo 53 del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50;
- il trimestre di inoccupazione successivo alla conclusione del periodo di percezione della prestazione di disoccupazione nonché il termine di fruizione dell'ASDI, secondo quanto previsto nel par. 2.

I soggetti già in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge e che non svolgano attività lavorativa, possono contestualmente alla presentazione delle domande di riconoscimento delle condizioni o nelle more dell'istruttoria, presentare domanda di accesso di cui al successivo par. 6 della presente circolare.

In attesa dell'esito dell'istruttoria delle domande di riconoscimento delle condizioni, le domande di accesso al beneficio eventualmente presentate non devono essere respinte ma tenute in apposita evidenza.

5.1 Modalità e termini di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale.

I soggetti che entro il 31.12.2017 si trovino o potrebbero venire a trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere da a) a d), del decreto devono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio **entro il 15 luglio**; coloro i quali vengano o possano trovarsi nelle predette condizioni entro il 31.12.2018, devono presentare la predetta domanda **entro il 31 marzo 2018**.

L'invio delle domande è effettuato esclusivamente in via telematica tramite i consueti canali istituzionali secondo le modalità indicate al successivo par. 7 della presente circolare.

Le domande presentate in modalità diversa da quella telematica non potranno essere prese in considerazione.

Si precisa che le domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale presentate in date successive al 15 luglio 2017 ed al 31 marzo 2018, purché pervenute **entro e non oltre il 30 novembre** di ciascun anno, potranno essere prese in considerazione dall'Istituto nell'anno di riferimento, esclusivamente ove residuino risorse ed all'esito di un ulteriore monitoraggio che sarà effettuato con i criteri di cui all'art. 11 del decreto, secondo quanto esposto al successivo par. 5.4 della presente circolare.

5.2 Documentazione da allegare alla domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio (art. 5 del decreto).

L'interessato, a seconda di quale tra le condizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere da a) a d), del decreto, intenda far valere ai fini dell'accesso al beneficio, deve rilasciare, con la domanda, delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e allegare alla stessa, documentazione attestante la propria condizione.

Nelle ipotesi in cui si tratti di un **soggetto in stato di disoccupazione** che versi in una delle condizioni **di cui alla lettera a)**, dell'art. 2 sopra richiamato, l'interessato deve:

- se **licenziato**, allegare lettera di licenziamento e indicare quando ha terminato di godere

della prestazione di disoccupazione;

- se **dimesso**, allegare la lettera di dimissioni per giusta causa e indicare quando ha terminato di godere della prestazione di disoccupazione;

- se **cessato per risoluzione consensuale**, allegare il verbale di accordo stipulato ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e indicare quando ha terminato di godere della prestazione di disoccupazione;

—se **operaio agricolo**, deve allegare la documentazione probatoria richiamata nei precedenti punti, a seconda della fattispecie in cui rientra, e deve indicare da quanto tempo ha cessato il rapporto di lavoro (vedi, in proposito, le precisazioni di cui al par. 2).

Nell'ipotesi di **assistenza a portatore di handicap grave di cui alla lettera b)**, il richiedente deve compilare nel modello di domanda un'autodichiarazione in cui afferma di assistere e di convivere da almeno 6 mesi con un soggetto affetto da handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 tra quelli indicati dalla legge. Sarà altresì necessario riportare i dati anagrafici dell'assistito, gli estremi del verbale rilasciato dalla Commissione medica che ha riconosciuto l'handicap grave nonché allegarne il relativo documento.

Quanto allo **status di cui alla lettera c)**, il richiedente deve riportare gli estremi del verbale rilasciato dalle commissioni sanitarie competenti in materia di accertamento **dell'invalidità civile**, nonché allegarne il relativo documento.

Con riguardo alle **condizioni di cui alla lettera d)**, il richiedente deve, in primo luogo, farsi rilasciare un'attestazione del datore di lavoro redatta su un apposito modello predisposto dall'INPS reperibile on line sul sito www.inps.it nella sezione "tutti i moduli" - Assicurato/pensionato e differenziato a seconda che il soggetto sia un lavoratore dipendente del settore privato, del settore pubblico (codice AP116) o un lavoratore domestico (codice AP117).

Nella suddetta dichiarazione il datore di lavoro (azienda/Pubblica amministrazione/ privato) deve attestare i periodi di lavoro prestato dal richiedente l'APE sociale alle sue dipendenze, il contratto collettivo applicato, le mansioni svolte ed il livello di inquadramento attribuito, nonché, con riferimento alle attività lavorative di cui all'allegato A, lettere da a) a e), g) e da i) a m), l'applicazione da parte dell'azienda delle voci di tariffa INAIL con un tasso medio non inferiore al 17 per mille, ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale di concerto col Ministero del Tesoro e del Bilancio e della programmazione economica del 12 dicembre 2000).

I dati rilasciati dal datore di lavoro nella suddetta dichiarazione dovranno, poi, essere riportati dal richiedente nella domanda telematica di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio.

Il richiedente dovrà, in ogni caso, allegare alla domanda:

- il contratto di lavoro o una busta paga;
- la dichiarazione del datore di lavoro.

Si chiarisce, in proposito che, ove il soggetto abbia svolto nel tempo una o più attività tra quelle indicate nell'allegato A del decreto, presso diversi datori di lavoro, dovrà produrre un'attestazione per ogni datore di lavoro coinvolto nonché i relativi contratti di lavoro o buste paga. I periodi così attestati verranno tutti valutati ai fini della sussistenza dei 6 anni continuativi.

5.3 Istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio - scambio dati con altri enti - richiesta verifiche ispettive (art. 5, comma 3 e art. 9 e 10 del decreto)

L'Inps procede ad istruire le domande presentate sulla base dei dati disponibili negli archivi dell'Istituto al momento della domanda, delle dichiarazioni pervenute dagli interessati in sostituzione di atti notori ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della relativa documentazione allegata.

Gli accertamenti sulla sussistenza in capo ai richiedenti degli *status* di cui all'art. 2, comma 1, lettere da a) a d), del decreto sono, altresì, effettuate scambiando informazioni con gli altri enti e con il Ministero del Lavoro soprattutto con riferimento all'accertamento dello svolgimento delle attività gravose di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto.

A tal fine, con protocollo (*allegato 4*), predisposto congiuntamente da Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, INPS, INAIL, ANPAL ed INL sono state individuate: a) le modalità con cui effettuare lo scambio di dati; b) le modalità attraverso le quali effettuare un riscontro delle dichiarazioni rese dal richiedente e dal datore di lavoro; c) i casi in cui l'INPS può avvalersi dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

5.4 Criteri di monitoraggio e gestione della clausola di salvaguardia (art. 11 del decreto)

Ai sensi dell'art. 11 del decreto, ai fini della individuazione di eventuali scostamenti rispetto alle risorse finanziarie annualmente disponibili per legge, l'INPS opera il monitoraggio delle domande di riconoscimento delle condizioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto.

Il predetto monitoraggio viene effettuato sulla base della maggiore prossimità al requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia secondo le disposizioni di cui all'art. 24, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, a parità di requisito, dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni.

Qualora l'onere finanziario accertato, anche in via prospettica, sia superiore allo stanziamento previsto, l'INPS provvede all'individuazione dei soggetti esclusi dal beneficio nell'anno di riferimento e al conseguente posticipo della decorrenza dell'indennità loro dovuta sempre sulla base della data di raggiungimento del requisito anagrafico per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia e, a parità di requisito, dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni.

Qualora dall'attività di monitoraggio prevista per gli anni 2017 e 2018, residuino le necessarie risorse finanziarie, l'INPS provvede ad effettuare nell'anno un ulteriore monitoraggio sulle domande presentate successivamente alle date del 15 luglio 2017 ed del 31 marzo 2018 (v. par. 5.1 della presente circolare) e con riferimento alle quali siano riconosciute le condizioni di accesso al beneficio.

Anche il predetto monitoraggio è svolto in base alla data di raggiungimento del requisito anagrafico per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia e, a parità di requisito, alla data di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni.

All'espletamento delle attività di monitoraggio si provvede attraverso indizione, da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di apposita Conferenza di servizi di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5.5 Comunicazioni dell'Inps all'esito dell'istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all'APE sociale (art. 6 del decreto)

Entro il **15 ottobre 2017 ed entro il 30 giugno dell'anno 2018** l'Inps comunica all'interessato l'esito dell'istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all'APE sociale di cui all'art. 4 del decreto.

I possibili esiti sono i seguenti:

a) Il riconoscimento delle condizioni con indicazione della prima decorrenza utile, qualora a tale ultima data sia confermata la sussistenza delle stesse e sia verificata la copertura finanziaria in esito al monitoraggio di cui all'articolo 11;

- b) Il riconoscimento delle condizioni con differimento della decorrenza dell'APE sociale in ragione dell'insufficiente copertura finanziaria;
- c) Il rigetto della domanda qualora non sussistano le necessarie condizioni.

Analoga comunicazione, ove residuino risorse, viene effettuata entro il **31 dicembre di ciascun anno** per le domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale presentate oltre il 15 luglio 2017 ed il 31 marzo 2018 ma non successive al 30 novembre dell'anno di riferimento (art. 4, comma 3, del decreto).

6. Domanda di accesso al beneficio. Decorrenza, importo e modalità di erogazione del trattamento (art. 7 del decreto)

Come già chiarito al precedente par. 5, contestualmente alla presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all'APE sociale di cui all'art. 4 del decreto o nelle more dell'istruttoria della stessa, il soggetto già in possesso di tutti i requisiti previsti, compresa la cessazione dell'attività lavorativa, può presentare *la domanda di accesso all'APE sociale* di cui all'art. 7 del decreto.

Nella predetta domanda l'interessato dovrà rendere delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio in cui conferma il permanere dei requisiti e delle condizioni per l'accesso al beneficio, se gli stessi erano già presenti al momento della domanda di riconoscimento, oppure l'avvenuto perfezionamento degli stessi qualora siano stati valutati in via prospettica.

In caso di esito positivo della domanda di riconoscimento delle condizioni (v. lett. a) par. 5.5 della presente circolare), l'indennità dell'APE sociale decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di accesso al beneficio ove a tale data sussistano tutti i requisiti e le condizioni previste dalla legge, compresa la cessazione dell'attività lavorativa (articolo 7, comma 2, del decreto). Per la verifica della cessazione dell'attività lavorativa, il soggetto non deve risultare occupato al momento della decorrenza dell'APE sociale.

In deroga a quanto sopra esposto in materia di decorrenza del beneficio, l'APE sociale, in fase di prima applicazione e per le sole domande presentate entro il 30 novembre 2017, è corrisposta dal primo giorno del mese successivo alla data di maturazione dei requisiti e delle condizioni richieste dalla legge e comunque con decorrenza non precedente al 1° maggio 2017 (art. 7, comma 3, del decreto).

L'indennità è erogata mensilmente su dodici mensilità nell'anno ed è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata sulla base della contribuzione esistente al momento della domanda di accesso al beneficio nella gestione cui il soggetto è iscritto (art. 1, comma 181, della legge di Bilancio 2017).

Nel caso di soggetto con contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo presso più gestioni, tra quelle interessate dall'APE sociale, il calcolo della rata mensile di pensione è effettuato *pro quota* per ciascuna gestione in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento (art. 3 del decreto).

La rata non può, in ogni caso, superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro lordi e non è soggetta a rivalutazione, né ad integrazione al trattamento minimo (art. 1, comma 181, della legge di Bilancio 2017).

Durante il godimento dell'indennità non spetta contribuzione figurativa, né i relativi periodi di fruizione sono utili per il diritto a pensione.

Il trattamento di APE sociale cessa in caso di decesso del titolare e non è reversibile ai superstiti.

Ai beneficiari non spettano gli assegni al nucleo familiare.

7. Modalità di trasmissione delle domande

Le domande, sia di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale, sia di accesso al beneficio, devono essere presentate in modalità telematica.

Come già chiarito al punto 5.1 della presente circolare, le domande presentate in modalità diversa da quella telematica non possono essere prese in considerazione.

Il cittadino può rivolgersi a un patronato che, come di consueto offre gratuitamente la sua assistenza, oppure può compilare direttamente la domanda, selezionandola fra quelle messe a disposizione fra i servizi online sul sito www.inps.it.

Si rammenta, a tal fine, che è necessario essere in possesso delle credenziali di accesso: PIN INPS, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Per il riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale, occorre selezionare, a cascata, la domanda di:

- Certificazione
- Verifica delle condizioni di accesso
- APE sociale

Per la domanda di accesso al beneficio occorre selezionare a cascata:

- Altre Prestazioni
- Anticipo Pensione
- APE sociale

La procedura guida il cittadino alle compilazioni delle dichiarazioni in funzione della tipologia di lavoratore selezionata.

Al termine della procedura d'invio viene rilasciata all'utente una ricevuta di presentazione della domanda recante un numero di protocollo, la data e l'orario esatto di ricevimento.

8. Cessazione e revoca del beneficio.

L'indennità cessa il primo giorno del mese successivo al compimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (art. 1, comma 179, della legge di Bilancio 2017).

Nelle ipotesi in cui, in seguito ad accertamenti, il beneficio dell'APE sociale risulti indebitamente erogato per carenza dei requisiti richiesti, ovvero, in corso di godimento del relativo trattamento, intervengano delle cause di decadenza, le sedi come indicato nei par. 3 e 4 della presente circolare devono procedere all'annullamento o alla revoca dell'indennità di APE sociale.

Nella prima ipotesi (carenza dei requisiti richiesti al momento della presentazione della domanda) la prestazione va annullata dalla decorrenza.

Nei casi di superamento, nell'anno, dei limiti di reddito previsti dalla legge, la prestazione non è più dovuta dall'inizio dell'anno in cui il suddetto superamento si è verificato.

Nelle ipotesi in cui il soggetto divenga titolare di un trattamento pensionistico diretto l'indennità

è revocata dalla data di decorrenza della pensione.

Ove, invece, il soggetto cessi di risiedere in Italia, l'indennità viene revocata dal primo giorno del mese successivo al venir meno della residenza stessa.

9. Recupero indebiti. Applicazione disciplina art. 2033 c.c.

Per il recupero dei ratei di APE sociale indebitamente percepiti non può trovare applicazione la peculiare disciplina di favore che regola il recupero degli indebiti pensionistici, atteso che trattasi di prestazioni assistenziali e non di trattamenti pensionistici.

Pertanto il recupero di tali ratei soggiace ai principi contemplati dalla normativa civilistica con conseguente applicazione dell'art. 2033 c.c., che prevede altresì il diritto del creditore alla corresponsione in suo favore degli interessi legali, i quali decorreranno in funzione dello stato soggettivo di buona o male fede del percettore dell'indebitito.

In caso di rateizzazione - mediante impostazione di un piano di recupero su pensione o concessione di un piano di rateizzazione con rimessa in denaro, qualora non sia possibile disporre il recupero su pensione - all'importo dovuto devono essere aggiunti gli interessi legali di dilazione fino all'effettivo soddisfo in applicazione dell'art. 1282 c.c.

E' cura della Struttura Inps territorialmente competente operare il recupero su eventuali trattamenti pensionistici di cui sia titolare il fruitore dell'APE sociale, con esclusione delle prestazioni pensionistiche che consentono la trattenuta solo per indebiti relativi a prestazione del medesimo titolo (quali, ad esempio, pensioni INVCIV o A.S.)

Il calcolo della trattenuta deve essere effettuato tenendo conto di tutti i trattamenti pensionistici dell'interessato riconducibili alle Gestioni facenti capo a questo Istituto e deve essere pari al quinto dell'importo totale di tali trattamenti, al lordo delle ritenute fiscali, con salvaguardia del trattamento minimo (da calcolare sulla totalità dei trattamenti stessi).

Il soggetto debitore è tenuto ad effettuare il pagamento mediante rimesse in denaro qualora non sia titolare di alcun trattamento pensionistico, ovvero sia titolare di trattamenti pensionistici su cui non è possibile effettuare trattenute.

I richiedenti l'APE sociale, all'atto di presentazione della domanda di accesso al beneficio, devono dichiarare di essere a conoscenza che gli eventuali ratei di indennità indebitamente percepiti saranno recuperati ai sensi dell'art. 2033 c.c. mediante trattenute da applicare sui trattamenti pensionistici in godimento - nei limiti del quinto della pensione e con salvaguardia del trattamento minimo Inps - o mediante rimesse in denaro qualora non sia possibile effettuare il recupero su pensione.

Si precisa che l'indebitito generatosi e il relativo credito da recuperare hanno natura assistenziale.

10. Riesame dei provvedimenti di annullamento, di rigetto e revoca.

Avverso le comunicazioni inviate dall'Inps all'esito dell'istruttoria delle domande di riconoscimento delle condizioni di accesso all'APE sociale, nonché avverso i provvedimenti di annullamento, diniego o revoca del beneficio, gli interessati possono richiedere un riesame alla sede Inps che li ha emanati entro 30 gg dalla ricezione del relativo provvedimento.

11. Termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto dei dipendenti pubblici che abbiano richiesto l'indennità.

L'art. 1, comma 184, della legge n. 232 del 2016 in esame, prevede, per i dipendenti pubblici di cui all'art. 1, comma 2, ed all'art. 70, comma 4, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il

personale degli enti pubblici di ricerca, interessati all'indennità di cui al comma 179 del medesimo art. 1, una speciale disciplina per la decorrenza dei termini di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate.

Il legislatore, infatti, ha prescritto che tali termini di pagamento inizino a decorrere non dalla cessazione dell'attività lavorativa bensì dal compimento dell'età prevista dall'art. 24, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia.

Ciò posto, la prestazione di fine servizio o di fine rapporto sarà corrisposta decorsi 12 mesi dal raggiungimento del requisito anagrafico utile per la pensione di vecchiaia ed entro i successivi tre mesi.

In caso di decadenza dell'interessato dal diritto alla prestazione dell'APE sociale per effetto del:

- conseguimento di un trattamento pensionistico diretto;
- venir meno della residenza in Italia;
- superamento dei limiti reddituali di cui al par. 4 della circolare;

il termine di pagamento del relativo TFS o TFR inizierà a decorrere dalla data in cui si verifica la decadenza (v. in proposito par. 4 della presente circolare) e la prestazione previdenziale sarà pagabile decorsi 24 mesi da tale data ed entro i successivi tre mesi.

Nell'ipotesi in cui il destinatario dell'APE sociale deceda prima di compiere l'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia, il termine di pagamento del trattamento di fine servizio o di fine rapporto decorrerà dalla data del decesso e la prestazione dovrà essere pagata entro 105 giorni dall'evento luttuoso.

12. Regime fiscale

L'indennità in questione, percepita in mancanza del reddito di lavoro dipendente, in forza di quanto disposto dall'art. 6, comma 2 del Tuir, costituisce reddito della stessa categoria di quello perduto.

Pertanto, l'Istituto, in qualità di sostituto di imposta ai sensi dell'art. 64 del DPR n. 600/73, sulle somme erogate a titolo di APE sociale:

- determina le ritenute fiscali come previsto dal secondo comma dell'art. 23 del DPR n. 600/73, applicando le aliquote per scaglioni di reddito di cui all'art. 11 del Tuir;
- riconosce le detrazioni d'imposta per reddito (commi 1 e 1-bis) art. 13 del Tuir) e, se richieste, le detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 del Tuir);
- effettua il conguaglio fiscale di fine anno tra le ritenute operate e l'imposta dovuta sul reddito complessivo (art. 23, comma 3 del DPR n. 600/73);
- rilascia la Certificazione Unica dei redditi (art. 4, comma 6-ter del DPR. 322/1998).

13. Istruzioni contabili

Gli oneri per l'indennità prevista dall'art. 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232 del 2016, oggetto della presente circolare, sono posti a carico dello Stato e rilevati nell'ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali - contabilità separata GAU - *Gestione degli oneri per il mantenimento del salario*, nella quale vengono istituiti i nuovi conti:

GAU30225 - Indennità prevista dall'art. 1, commi da 179- 186 della legge n. 232/2016, c.d. APE Sociale.

GAU10125 - Debito per le indennità di cui dall'art. 1, commi da 179- 186 della legge n. 232/2016, c.d. APE Sociale.

Le contabilizzazioni degli oneri a carico dello Stato e dei pagamenti a favore dei soggetti beneficiari, saranno effettuate utilizzando le consuete procedure contabili in uso opportunamente aggiornate.

Per la rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate, si istituisce il nuovo conto:

GAU24225 - Recupero relativo all'indennità a favore dei beneficiari delle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 179- 186 della legge n. 232/2016, c.d. APE Sociale.

Al citato conto viene abbinato nell'ambito della procedura "recupero indebiti per prestazioni" il nuovo codice bilancio "01148" - Indebiti relativi alle indennità APE sociale - GA (Gestione assistenziale)".

Gli importi relativi alle partite di che trattasi che, a fine esercizio, risultino ancora da definire, saranno imputati al conto esistente GAU00030, mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla "procedura recupero indebiti per prestazioni".

Il codice bilancio "01148", sopra menzionato, evidenzierà anche eventuali crediti divenuti inesigibili, nell'ambito del partitario del conto GPA00069.

Eventuali somme non riscosse dai beneficiari saranno evidenziate, nell'ambito del partitario del conto GPA10031, dal nuovo codice bilancio "03167 - Somme non riscosse dai beneficiari - indennità APE sociale - GA (Gestione assistenziale)".

I rapporti finanziari con lo Stato saranno tenuti dalla Direzione generale.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele